



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “EZIO CRESPI” - VAIC86600X -

VIA COMERIO 10 BUSTO ARSIZIO (VA)

Tel. 0331/684288 Fax 0331/695999 e-mail istcrespi@libero.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

09 ottobre
2009

**Regolamento di disciplina degli alunni dell’Istituto
Comprensivo “Ezio Crespi” di Busto Arsizio (Va)**

**Parere del Collegio dei Docenti del 06/10/2009
Approvato dal Consiglio di Istituto il 09/10/2009**

Visto l'art. 328, commi 1 e 7, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, i quali dispongono, tra l'altro, che le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie (comma 1) e delle scuole elementari (comma 7) sono stabilite con regolamento;

Visto l'art. 14 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, a norma del quale, tra l'altro, le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni non riservate sono attribuite alle istituzioni scolastiche (comma 1), che adottano il regolamento di disciplina degli alunni previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (comma 2);

Visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, recante "lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";

Vista la circolare ministeriale in data 2 settembre 1998, n. 371;

Visti gli artt. 412 e segg. del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, recante "Approvazione del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare", che contengono le disposizioni disciplinari degli alunni della scuola elementare;

Visto il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento di disciplina approvato dal Consiglio di Istituto il 24 ottobre 2007;

Visti gli artt. 20 e segg. del regolamento di istituto approvato dal Consiglio di Istituto il 10 ottobre 2008, che recano disposizioni in ordine al comportamento degli alunni dell'istituto comprensivo ed alla disciplina della scuola primaria;

Visto il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, recante modifiche al citato D.P.R. n. 249/1998;

Vista la circolare ministeriale in data 31 luglio 2008, prot. n. 3602/PO, con la quale il Ministero, dopo aver chiarito le finalità generali perseguite dal citato D.P.R. n. 235/2007, ha fissato gli indirizzi necessari per la revisione dei regolamenti di disciplina vigenti in ciascuna istituzione scolastica;

Considerato che, secondo la citata circolare n. 3602/PO, le modifiche allo Statuto degli studenti e delle studentesse recate dal citato D.P.R. n. 235/2007 appaiono finalizzate allo sviluppo, nell'intera comunità scolastica, della cultura dell'osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri; che la previsione di sanzioni più rigide ed adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale contribuisce a realizzare il percorso di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti; che i fatti costituenti infrazione disciplinare devono essere sanzionati secondo il principio di gradualità e proporzionalità tra sanzione irrogabile e infrazione disciplinare commessa, nell'ambito di un percorso educativo finalizzato a far comprendere ai giovani, tra l'altro, la gravità ed il disvalore sociale di atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti di coetanei disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà;

Visto il "Patto educativo scuola – famiglia" approvato dal Consiglio di Istituto il 10 ottobre 2008;

Il Consiglio di Istituto, nella seduta del **09/10/2009**, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 (Comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 2 (Funzione disciplinare)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, fatta salva l'autonoma valutazione del comportamento dello studente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 30 ottobre 2008, n. 169.

3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, fatta salva la responsabilità civile disciplinata dalla legge.

4. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica che lo inducano ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e che abbiano comunque funzione educativa. Tali attività possono altresì costituire sanzione accessoria alle sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica.

Art. 3 (Diritti dello studente)

1. L'art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti riconosce agli studenti i seguenti diritti, che esercitano anche con l'ausilio delle famiglie e dell'Istituzione scolastica:

- a) ad una formazione culturale e professionale qualificata e dialetticamente aperta alla pluralità di idee;
- b) alla riservatezza;
- c) all'informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- e) ad una valutazione trasparente e tempestiva;
- f) alla libertà di apprendimento;
- g) alla scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola;
- h) al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono gli studenti stranieri;
- i) ad un ambiente favorevole che assicuri sia la crescita integrale della persona sia un servizio educativo – didattico di qualità;
- j) a offerte formative, aggiuntive e integrative;
- k) ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio;
- l) alla salubrità ed alla sicurezza degli ambienti;
- m) ad un'adeguata strumentazione tecnologica;
- n) di fruire di servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

2. Ciascuno studente ha il diritto di ricevere da tutti i componenti della comunità scolastica il rispetto necessario a rendere effettivo l'esercizio dei predetti diritti.

Art. 4 (Doveri dello studente)

1. L'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti attribuisce agli studenti i seguenti doveri:

- a) frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) rispettare il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola ed i compagni;
- c) mantenere un comportamento corretto;
- d) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;
- e) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;
- f) comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni alle persone e al patrimonio della scuola;
- g) garantire la cura e l'accoglienza dell'ambiente scolastico.

2. Ciascuno studente contribuisce con la propria condotta a rendere effettivo l'esercizio, da parte degli altri studenti, dei diritti indicati nell'art. 3, assicurando agli altri lo stesso rispetto che pretende per se stesso.

3. Gli studenti si attengono, inoltre, alle norme comportamentali indicate negli artt. 21, 22 e 23 del regolamento di istituto.

Art. 5 (Mancanze disciplinari)

1. Costituiscono mancanze disciplinari:

- 1) presentarsi ripetutamente in ritardo a scuola senza giustificazione;
- 2) spostarsi nell'aula e nell'edificio scolastico senza autorizzazione;
- 3) disturbare le attività scolastiche;
- 4) non eseguire ripetutamente i compiti assegnati e non studiare;
- 5) non portare il materiale didattico ed il libretto personale;
- 6) non restituire nei tempi prescritti le verifiche firmate;
- 7) omettere di far sottoscrivere ai genitori / tutori le comunicazioni;
- 8) falsificare le firme;
- 9) non consegnare il libretto personale all'insegnante che lo richiede;
- 10) portare a scuola oggetti pericolosi o non pertinenti alle attività scolastiche;
- 11) tenere il cellulare acceso ed utilizzarlo (art. 21 Reg. Ist.);
- 12) tenere un comportamento non controllato durante l'intervallo e negli spostamenti all'interno della scuola (correre, spintonare, gridare, sporgersi dalle finestre, ecc...);
- 13) lanciare carte, astucci, materiali e oggetti vari anche all'esterno della scuola;
- 14) non rispettare le consegne degli insegnanti; in particolare, in occasione delle visite di istruzione e delle visite didattiche, allontanarsi dal gruppo e non rispettare le comuni norme di senso civico e di sicurezza;
- 15) fumare;
- 16) usare termini volgari o sconvenienti verso i compagni o il personale della scuola;
- 17) imbrattare muri, banchi sedie ed altri beni scolastici con cicche, pennarelli ed altro;
- 18) danneggiare altrimenti i locali, gli arredi, le attrezzature;
- 19) danneggiare e sottrarre oggetti personali;
- 20) sottrarre denaro o altri oggetti di valore;
- 21) tenere comportamenti irrispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti e di tutto il personale della scuola;
- 22) manifestare comportamenti provocatori, prevaricatori o violenti nei confronti dei compagni ed esercitare indebiti condizionamenti nei loro riguardi (farsi fare i compiti o consegnare cose o soldi dai compagni, ecc ...);
- 23) tenere condotte o compiere atti contrari alla decenza;
- 24) porre in essere ogni altro comportamento che, avuto riguardo alla situazione contingente, risulti non conforme alle regole di correttezza e rispetto delle persone.

2. Costituiscono, altresì, mancanze disciplinari, sanzionabili ai sensi dell'art. 4, commi 9, 9 bis, 9 ter e 10 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, le condotte che integrino fattispecie di reato non colposo e che violino l'integrità, la dignità e il rispetto della persona umana ovvero ledano o pongano in pericolo l'incolumità delle persone, come specificato nei successivi commi 3 e 4.

3. Ai fini disciplinari di cui al precedente comma 2, costituiscono condotte che ledono l'integrità e la dignità della persona quelle previste e punite dal codice penale per i seguenti delitti: omicidio (art. 575 c.p.); percosse (art. 581 c.p.); lesioni personali (art. 582 c.p.); violenza sessuale ed altri reati contro la libertà sessuale (artt. 609 bis, quater, quinquies, octies, 734 bis c.p.); atti osceni (art. 527 c.p.); violenza privata (artt. 610 e 611 c.p.); atti persecutori (art. 612 bis c.p.); rapina ed estorsione (artt. 628 e 629 c.p.), ed altre condotte punite come reato della stessa indole di quelli sopra indicati.

4. Ai fini disciplinari di cui al precedente comma 2, costituiscono condotte che pongono in pericolo l'incolumità delle persone quelle previste e punite dal codice penale per i seguenti delitti: devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.); incendio (art. 423 c.p.); adulterazione di sostanze alimentari (art. 439 e 440 c.p.); ed altre condotte punite come reato della stessa indole di quelli sopra indicati.

Art. 6 (Sanzioni)

1. Agli alunni della scuola primaria possono essere irrogate le seguenti sanzioni, ai sensi dell'art. 412 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297:

- 1) ammonizione;
- 2) censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, che la debbono restituire firmata;
- 3) sospensione dalla scuola, da uno a dieci giorni di lezione;
- 4) espulsione dalla scuola con perdita dell'anno scolastico.

2. Agli alunni della scuola secondaria di primo grado possono essere irrogate le seguenti

sanzioni:

- 1) richiamo orale;
- 2) comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro, da restituire firmata dai genitori/tutori;
- 3) temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, fino a 10 minuti, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento, con comunicazione scritta alla famiglia, da restituire firmata, ed annotazione sul registro di classe; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico;
- 4) sospensione dall'intervallo con permanenza in classe con comunicazione alla famiglia, da restituire firmata dai genitori/tutori, e annotazione sul registro di classe;
- 5) convocazione della famiglia per un colloquio;
- 6) sospensione da uno a tre giorni o da un'attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione;
- 7) sospensione da quattro a quindici giorni con allontanamento dalla comunità scolastica.

3. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, per periodi non superiori a quindici giorni, può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

4. Per le mancanze disciplinari previste dall'art. 5, commi 2, 3 e 4, oltre le sanzioni previste dal comma 2, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, possono essere irrogate le seguenti sanzioni:

- 1) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni;
- 2) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, senza perdita automatica dell'anno scolastico;
- 3) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- 4) allontanamento dalla comunità scolastica in sede di sessione d'esame, che determina, di conseguenza, l'esclusione dallo scrutinio finale.

5. Costituiscono sanzioni sostitutive ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni:

- 1) attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- 2) attività di segreteria;
- 3) attività di riordino e catalogazione della biblioteca scolastica;
- 4) la pulizia dei locali della scuola;
- 5) piccole manutenzioni operate sotto la costante vigilanza del personale scolastico e che non possano comportare rischi alla salute dello studente;
- 6) attività di ricerca e studio su specifiche problematiche sociali;
- 7) la produzione di elaborati che inducano lo studente alla comprensione dei valori violati con la propria condotta.

6. Costituiscono sanzioni accessorie all'allontanamento dalla comunità scolastica, che possono esser irrogate unitamente alla sanzione principale, oltre quelle previste dal comma 5, ulteriori attività di utilità sociale ove concretamente esperibili ed in accordo con i servizi sociali o le autorità giudiziarie di tutela dei minori.

7. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica l'istituzione promuove idonei percorsi con i genitori al fine di favorire il reinserimento dell'alunno nella comunità. Tali percorsi, ove venga irrogata una sanzione prevista dal comma 4, sono determinati in coordinamento con la famiglia, con i servizi sociali e/o con l'autorità giudiziaria.

8. Le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico, dell'esclusione dallo scrutinio finale e della non ammissione agli esami di Stato sono erogabili solo qualora non siano esperibili in concreto interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico ovvero qualora siano risultati infruttuosi precedenti interventi di reinserimento.

Art. 7 (Organi competenti ad irrogare le sanzioni)

1. Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni: il docente, il coordinatore, il dirigente scolastico, il consiglio di classe, il consiglio di istituto e la commissione d'esame.
2. Le sanzioni sono comminate secondo i procedimenti di irrogazione previsti dal successivo art. 8.
3. Compete all'insegnante l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
 - 1) richiamo orale o ammonizione;
 - 2) comunicazione scritta alla famiglia e annotata sul registro o censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori/tutori;
 - 3) temporanea sospensione dalle lezioni scolastiche, fino a 10 minuti, con comunicazione scritta alla famiglia ed annotazione sul registro di classe;
 - 4) sospensione dall'intervallo con permanenza in classe con comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro di classe;
 - 5) convocazione della famiglia.
4. Compete al Dirigente scolastico l'irrogazione della sanzione della convocazione della famiglia per un colloquio nei casi di particolare gravità nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, numeri 3) e 4), ai sensi dell'art. 413 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, e dell'art. 25 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
5. Compete al coordinatore di classe l'irrogazione della convocazione della famiglia nei casi di minore gravità.
6. I provvedimenti comportanti la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe in composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, fatto salvo il dovere di astensione e correlativa surroga.
7. I provvedimenti comportanti la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ed i provvedimenti che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottati dal consiglio di istituto.
8. Le sanzioni inflitte per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono comminate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. Qualora l'organo procedente ritenga applicabile una sanzione disciplinare di competenza di un organo superiore, informa il dirigente scolastico per la formulazione della relativa proposta all'organo competente. L'autorità competente ad infliggere punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.

Art. 8 (Procedimenti)

1. Chiunque operi all'interno della scuola e rilevi o abbia notizia di atti o di fatti integranti mancanze disciplinari è tenuto a darne immediata comunicazione al docente presente nella classe di appartenenza dello studente ritenuto responsabile. Qualora il fatto si verifichi in occasione dell'uscita dalla scuola, la comunicazione è fornita il prima possibile.
2. Il docente, ove ravvisi mancanze disciplinari per le quali siano applicabili le sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, numeri 1), 2) e comma 2, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), sentito lo studente interessato, provvede ad irrogare la sanzione e riferisce al coordinatore di classe qualora irroghi la sanzione della convocazione dei genitori/tutori. Il provvedimento di convocazione è adottato con comunicazione sul libretto personale o a mezzo lettera, sentiti informalmente i docenti della classe di appartenenza dello studente. I genitori/tutori sono ricevuti dal coordinatore ed almeno un altro docente della classe.
3. Nei casi in cui siano ravvisate mancanze disciplinari comportanti le sanzioni previste dall'art. 6, comma 1, numeri 3) e 4), il docente è tenuto a segnalare senza indugio il fatto al dirigente scolastico, il quale provvede: a) ad assumere ogni informazione od elemento utile a consentire una piena valutazione del caso; b) a convocare i genitori/tutori dell'allievo per la contestazione dell'addebito e per l'acquisizione di eventuali controdeduzioni; c) ad irrogare, ove risulti accertata la responsabilità dell'allievo, la sanzione ritenuta idonea.
4. La convocazione di cui alla lettera b) del comma precedente dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente: l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per il colloquio; l'invito a concordare con il dirigente scolastico una data immediatamente successiva per il caso in cui i genitori/tutori siano impossibilitati a presenziare all'incontro nel termine fissato; l'informativa che a carico dell'allievo è in corso una procedura sanzionatoria

comportante l'allontanamento dalla comunità scolastica per fatti accaduti nell'ambito della scuola. Il mancato riscontro da parte dei genitori/tutori non sospende né interrompe il procedimento.

5. Nei casi in cui siano ravvisate mancanze disciplinari comportanti le sanzioni previste dall'art. 6, comma 2, numeri 6) e 7), il docente è tenuto a segnalare senza indugio il fatto al dirigente scolastico, il quale provvede: a) a convocare i genitori/tutori dell'allievo con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo per la contestazione dell'addebito e per l'acquisizione di eventuali controdeduzioni; b) a convocare il Consiglio di Classe in composizione allargata, competente all'emanazione del provvedimento (fatto salvo il dovere di astensione del genitore/tutore dello studente nel caso in cui faccia parte dell'organo). Nella seduta del consiglio di classe il dirigente scolastico relaziona sulla mancanza disciplinare rilevata, riferisce sull'esito del colloquio con i genitori/tutori e propone la sanzione tenuto conto della gravità del fatto, dell'eventuale recidiva e di ogni altro elemento utile al riguardo. Il consiglio di classe delibera con provvedimento motivato.

6. Nei casi in cui siano ravvisate mancanze disciplinari comportanti le sanzioni previste dall'art. 6, comma 4, numeri 1), 2) e 3), il docente è tenuto a segnalare senza indugio il fatto al dirigente scolastico, il quale provvede: a) a convocare i genitori/tutori dell'allievo con le modalità di cui al comma 4 del presente articolo per la contestazione dell'addebito e per l'acquisizione di eventuali controdeduzioni; b) a convocare il Consiglio di Istituto (fatto salvo il dovere di astensione del genitore/tutore dello studente nel caso in cui faccia parte dell'organo). Nella seduta del consiglio di istituto il dirigente scolastico relaziona sulla mancanza disciplinare rilevata, riferisce sull'esito del colloquio con i genitori/tutori e propone la sanzione tenuto conto della gravità del fatto, dell'eventuale recidiva, della sussistenza di situazioni di pericolo generate dallo studente e di ogni altro elemento utile al riguardo. Il consiglio di istituto delibera a norma dell'art. 37 del D. Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con provvedimento motivato.

7. Nei casi in cui siano ravvisate in sede di sessione di esami mancanze disciplinari comportanti la sanzione prevista dall'art. 6, comma 4, numero 4), il presidente della commissione provvede senza indugio: a) a contestare immediatamente l'addebito ai genitori/tutori dello studente anche a mezzo di comunicazione telefonica invitandoli a fornire controdeduzioni entro il giorno successivo alla comunicazione. La comunicazione ai genitori/tutori non è prevista ove il candidato sia maggiorenne, nel qual caso la contestazione è formulata direttamente all'interessato che viene invitato a fornire immediatamente le proprie controdeduzioni; b) a convocare la commissione d'esame in seduta straordinaria. Nella riunione della commissione il presidente relaziona sulla mancanza disciplinare rilevata, riferisce sulle eventuali controdeduzioni e propone la sanzione. La commissione delibera a maggioranza dei propri componenti con provvedimento motivato. Per il tempo necessario all'espletamento del procedimento sanzionatorio il candidato è ammesso a sostenere le prove d'esame con riserva, salvo che la particolare gravità della mancanza ed il pericolo determinato dalla condotta del candidato non ne giustifichi l'immediato allontanamento dalla comunità scolastica. Il procedimento sanzionatorio deve essere comunque definito prima della ratifica delle prove d'esame.

8. I provvedimenti comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica, ad eccezione di quelli previsti dal comma 7 del presente articolo adottati nei confronti di candidati maggiorenni, non possono essere eseguiti prima che ne sia stata data comunicazione scritta ai genitori/tutori con raccomandata con avviso di ricevimento.

9. I procedimenti di cui al presente articolo, ad eccezione di quello previsto al comma 7, devono concludersi entro trenta giorni dalla notizia della mancanza disciplinare.

Art. 9 (Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari comminate agli alunni della scuola secondaria di primo grado è ammesso ricorso per motivi di legittimità e di merito all'Organo di Garanzia di Istituto, da parte di chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della loro irrogazione o dell'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente. Il ricorso è indirizzato al dirigente scolastico e deve essere presentato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. I ricorsi rivolti nel termine prescritto a organi dell'Istituto diversi da quello competente non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

2. L'Organo di Garanzia di Istituto è composto da:

- 1) il dirigente scolastico, che lo presiede;

- 2) due rappresentanti dei genitori designati dal consiglio di istituto componenti dello stesso;
- 3) due docenti della scuola secondaria di primo grado designati dal consiglio di istituto non componenti dello stesso;
- 4) un rappresentante dei genitori supplente designato dal consiglio di istituto;
- 5) un docente supplente designato dal consiglio di istituto.

3. L'Organo di Garanzia rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Istituto (tre anni) e comunque sino all'insediamento del successivo. I componenti che cessano dall'organo sono surrogati ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

4. L'organo di garanzia è convocato dal presidente entro tre giorni dal ricevimento del ricorso. Il presidente cura l'istruttoria del procedimento. Le sedute dell'organo di garanzia sono valide con la presenza di almeno tre componenti effettivi, di cui un rappresentante dei genitori, e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal presidente.

5. In caso di conflitto di interesse, il rappresentante effettivo incompatibile è sostituito dal corrispondente componente supplente. Il docente effettivo è sostituito dal docente supplente, oltre che in caso di conflitto di interesse, anche qualora abbia emesso il provvedimento sanzionatorio impugnato.

6. Alle sedute dell'organo di garanzia assiste il direttore dei servizi generali ed amministrativi dell'Istituto, che redige il verbale con indicazione dei voti espressi e delle deliberazioni assunte. Il verbale deve indicare la proposta posta in votazione ed i componenti che esprimono voto ad essa contrario e degli astenuti.

7. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni, decorrente dal ricevimento del ricorso, con provvedimento espresso ed adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. L'organo di garanzia, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se accoglie il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato irrogando la sanzione che ritiene consona. La decisione è comunicata, in via amministrativa, all'organo che ha emesso l'atto impugnato ed al ricorrente.

8. L'organo di garanzia, d'ufficio o su istanza del ricorrente, può sospendere per gravi motivi, con provvedimento motivato, l'esecuzione dell'atto impugnato.

9. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo di garanzia abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 1199/1971.

10. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

11. I reclami contro le violazioni del citato D.P.R. n. 249/1998, anche contenute nei regolamenti dell'Istituto scolastico, sono proposti da chiunque vi abbia interesse al Direttore dell'ufficio scolastico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 3 e seguenti, del predetto D.P.R. n. 249/1998.

12. Contro le sanzioni disciplinari previste dall'art. 6, comma 1, numeri 3) e 4) comminate agli alunni della scuola primaria è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 413 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, e successive modificazioni, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, da parte di chiunque abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della loro irrogazione.

13. I provvedimenti con i quali sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 6, comma 1, numeri 1) e 2) comminate agli alunni della scuola primaria sono definitivi.

Art. 10 (Patto educativo di corresponsabilità)

Al presente regolamento è allegato il patto educativo di corresponsabilità.

Art. 11 (Norme finali)

1. Il presente regolamento abroga il regolamento di disciplina approvato dal consiglio di istituto il 24 ottobre 2007, con eccezione delle "norme di comportamento e sicurezza da adottare durante le visite di istruzione", che rimangono in vigore.

2. Il presente regolamento è valido per tutti i plessi scolastici appartenenti all'Istituto

Comprensivo "Ezio Crespi" di Busto Arsizio e potrà essere modificato dal consiglio di istituto in qualunque momento. In ogni caso, non potrà mai essere in contrasto con le leggi vigenti della Repubblica Italiana. Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di istituto il **09/10/2009** a seguito del parere del collegio dei docenti del **06/10/2009** .

Busto Arsizio, li 13/10/2009

LA SEGRETARIA
Ins. Mara Anna Maria

IL PRESIDENTE DEL C.d.I.
Dott. Paolo De Luca

Visto: si pubblici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ernesto Marrella